

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Determinazione n.33 del 03.06.2024.

- **Affidamento (ex art. 56, co. 1, lettera "h)", numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), all'avv. Antonella Capaldo, del servizio/incarico di patrocinio legale e processuale per la proposizione di rituale appello avverso la Sentenza del Tribunale civile di Salerno 15.03.2024 n. 1440;**
- **Nomina Rup.**

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*» è società interamente partecipata dall'«*Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale di Salerno*» (nel seguito, anche «**EdA Salerno**»);

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EdA Salerno n. 10 del 06.08.2020, recante la scelta di non ricorrere, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione dell'Impianto T.M.B. di Battipaglia, delle discariche cc.dd. "*post mortem*" e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale, a procedura ad evidenza pubblica, è stato disposto affidamento "*in house providing*" dei Servizi precitati alla «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*»;

- la «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*» è gestita da un Organo Amministrativo in composizione collegiale (*Consiglio di Amministrazione*), per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27.07.2023;

- con delibera adottata in data 21.01.2021, il C.d.A. di questa Società "*in house*", in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19.2 del vigente Statuto societario, ha delegato il Presidente a compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e/o quotidiana della Società, anche comportanti impegno di spesa fino alla somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre accessori di legge, prescrivendo che – per gli atti, in particolare, comportanti impegno di spesa di importo compreso tra € 10.000,01, oltre accessori di legge, ed € 75.000,00, oltre accessori di legge - dovrà provvedere a mezzo formale ed apposita determinazione scritta recante numerazione progressiva e stabilendo altresì che «*in caso di affidamento esterno di servizi e/o forniture e/o lavori di valore non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge, dovrà - salva la facoltà di optare di ricorrere a formale e più dettagliato atto di determinazione scritta - provvedere attraverso sottoscrizione di apposito "Ordinativo"*»;



Premesso, altresì, che:

a) con la deliberazione n. 77 adottata nella seduta del 26.05.2022, il C.d.A. di questa Società pubblica incaricava l'avv. Antonella Capaldo del Foro di Salerno dell'espletamento della necessaria attività di patrocinio processuale per l'opposizione all'Atto di Precetto di pagamento notificato, in data 11.05.2022, dalla Società "*AD Logistica Srl*" cui la "*Gesco Ambiente Scarl in liquidazione*" aveva ceduto il credito derivante dall'Ordinanza 29.01.2017 n. 537 emessa dal Tribunale civile di Salerno all'esito di ricorso (R.G. n. 10600/2015) proposto ex art. 702-bis c.p.c. dalla medesima precitata "*Gesco Ambiente Scarl in liquidazione*" contro EcoAmbiente Salerno SpA;

b) in esecuzione dell'incarico ricevuto, il Legale sopra citato ha provveduto ad incardinare, dinanzi al Tribunale civile di Salerno, formale giudizio (R.G. n. 5724/2022) di opposizione al precetto richiamato sub "*a*";

c) in data 05.01.2024, la Società "*AD Logistica Srl*" notificava formale atto di espropriazione mobiliare di crediti presso terzi (iscritto presso il Tribunale civile Salerno – Ufficio Espropriazioni Mobiliari, RGE n. 507/2024), avverso cui questa Società pubblica proponeva opposizione per mano del medesimo sopra richiamato avv. Antonella Capaldo (all'uopo incaricata del relativo patrocinio processuale con determina dello Scrivente 19.01.2024 n. 1, acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240000227);

d) nel corso di svolgimento del giudizio di espropriazione mobiliare presso terzi richiamata sub "*c*", veniva pubblicata, in data 15.03.2024, la sentenza n. 1440 con cui l'adito Tribunale civile di Salerno definiva il sopra richiamato giudizio (R.G. n. 5724/2022) di opposizione al precetto richiamato sub "*a*", rigettando le istanze di questa Società pubblica;

e) al dichiarato scopo di evitare ulteriori aggravii di costi e spese legali/giudiziarie ed espressamente riservandosi di interporre gravame avverso la precitata sentenza n. 1440/2024, questa Società ha indi provveduto a sottoscrivere apposito accordo transattivo (Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 07.05.2024 n. 20240001616) in forza del quale ha pagato le somme di cui al su menzionato precetto in precedenza notificato da "*Ad Logistica Srl*", aumentate degli importi dovuti a titolo di competenze professionali spettanti al rispettivo Legale che l'aveva assistita nella vicenda giudiziaria;

Considerato che:

I- si rende necessario far valere le ragioni di questa Società pubblica interponendo gravame, nelle forme consentite dalle Legge, avverso la sopra richiamata Sentenza n. 1440/2024 del Tribunale civile di Salerno;

II- mancando, nell'organico aziendale, personale in possesso delle necessarie competenze ed abilitazioni di legge per il dispiegamento di opportuno patrocinio legale e processuale, imprescindibile al fine di far valere le ragioni di questa Società, è necessario



rivolgersi a Professionista esterno cui affidare incarico di proporre idoneo gravame avverso la sopra richiamata sentenza del Giudice di prime cure;

III- il conferimento degli incarichi di patrocinio processuale agli avvocati del libero Foro non impone una preventiva ed apposita selezione comparativo-competitiva e/o ad evidenza pubblica per la scelta del Professionista da incaricare (l'art. 56, co. 1, lettera "h", numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023 esclude, infatti, dall'applicabilità della disciplina contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici, i «*servizi legali*» e, in particolare, quelli concernenti «*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (...) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro (...)*»);

IV- in ogni caso, a norma dell'art. 50, comma 1, lettera "b)", del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, oltre accessori di legge, è sempre possibile procedere mediante «*affidamento diretto*», anche senza previo confronto preventivi;

Dato atto che:

i- a seguito di apposita interlocuzione, l'avv. Antonella Capaldo del Foro di Salerno (dal cui curriculum professionale emergono competenze ed esperienze idonee), già nominata procuratore e difensore di questa Società pubblica nel giudizio (di opposizione) culminato con la pubblicazione della sentenza sopra richiamata (v. sopra riportate lettere "a)" e "b)"), si è dichiarata disponibile al patrocinio processuale finalizzato ad interporre gravame avverso la precitata sentenza, a fronte di un compenso professionale complessivo pari ad € 7.000,00 (*settemilaeuro/00*) comprensivi di rimborso forfettario (ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014), oltre Cnap ed iva (ove dovuti) nonché "spese vive" documentate;

ii- l'importo del compenso richiesto dal Professionista risulta congruo anche alla luce delle risultanze di cui al D.M. 55/2014 («*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*») e, dunque, pienamente rispondente al "principio di economicità";

iii- è possibile, nella specie, rinunciare alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici (art. 117, commi 1 e 9, del D.Lgs. 36/2016) sia in virtù del fatto che la vigente normativa di settore (art. 3, co. 5, lett. "e)", L. 148/2011) già impone agli avvocati del libero foro di munirsi di Polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale, sia perché l'affidamento a farsi esula – come precisato – dall'applicazione del richiamato Codice dei contratti (e, dunque, dall'applicabilità stessa dei commi 1 e 9 del sopra indicato art. 117), sia perché – quand'anche i precitati commi 1 e 9 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 risultassero applicabili anche agli affidamenti di servizi di patrocinio legale - l'importo del corrispettivo professionale richiesto è inferiore alle soglie prescritte dalla legge per gli "*affidamenti diretti*" e consente, come tale, di rinunciare (ex art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in base anche a quanto chiarito dalla Delibera Anac 27.2.2019



n. 140, che – seppur resa in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al citato D.Lgs. 36/2023) alla «*garanzia definitiva*» prevista dall’art. 117, co. 1, del nuovo Codice dei contratti, nonché - in ossequio a quanto chiarito dal Parere Anac Funz. Cons. n. 27/2022 (che – seppur, anch’esso, reso in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al precitato D.Lgs. 36/2023) - alla «*polizza a saldo*» di cui all’art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2016,

DETERMINA/DISPONE:

1) l’affidamento in via diretta (ex art. 56, co. 1, lettera “h”), numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), all’**avv. Antonella Capaldo** (con Studio omissis - iscritta all’Albo degli Avvocati di Salerno; C.F.: omissis), per le ragioni sopra esposte, del patrocinio legale e processuale indicato in epigrafe e meglio descritto nella sopra riportata parte motivo-narrativa;

2) che – salvo quanto previsto nei punti che seguono - l’affidamento comporta, per questa Stazione Appaltante, un impegno massimo di spesa, a valere sui fondi propri di bilancio, pari ad **€ 7.000,00** (settemilaeuro/00) comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché “spese vive” documentate;

3) che – fermo quanto prescritto nei punti 4, 7 e 8 che seguono - l’importo complessivo da versare, in concreto, al Professionista incaricato andrà, entro il limite massimo di spesa indicato sub 2, quantificato “a consuntivo” e ridotto opportunamente nel caso in cui una o alcune delle fasi dell’incarico, come declinate nel precitato D.M. 55/2014 («*Fase di studio della controversia*», «*Fase introduttiva del giudizio*», «*Fase istruttoria e/o di trattazione*», «*Fase decisionale*»), non dovessero tenersi;

4) che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 4, co. 6, D.M. 55/2014;

5) che, al Professionista incaricato, previo favorevole esito delle propedeutiche verifiche di legge, venga liquidato, alla firma della procura alla lite (art. 83, c.p.c.), acconto pari al 30% (trenta per cento) dell’importo indicato sub 2, oltre eventuali “spese vive” documentate, e saldo alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio;

6) di rinunciare, con riferimento all’affidamento/incarico in questione, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;

7) che, in caso di recesso/revoca (che la S.A., con preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, potrà disporre per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta), il Professionista dovrà continuare a svolgere l’incarico fino alla data all’uopo comunicata dalla S.A. medesima e – in deroga anche a quanto prescritto



dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 – avrà titolo esclusivamente a ricevere, proporzionalmente ed entro il limite di spesa indicato sub 2, le spettanze maturate per l'attività prestata fino alla concreta cessazione della prestazione;

8) che, nel caso in cui – all'esito del/i giudizio/i che sarà/anno celebrato/i – l'Autorità giudiziaria adita dovesse condannare la/e controparte/i a pagare un determinato importo a titolo di refusione delle spese di lite, siffatto importo verrà stralciato dalle somme che questa S.A. è chiamata a versare a titolo di compenso del Legale incaricato (come determinato sub 2) e verrà versato al Legale medesimo nella sola ipotesi di successiva, documentata e comprovata irrecoverabilità (a seguito, ove necessario, anche di apposita procedura giurisdizionale di recupero coattivo che il sopra indicato Legale designato sarà chiamato a svolgere senza oneri economici, ad eccezione delle sole "spese vive" previamente autorizzate e debitamente documentate, a carico di questa Società pubblica) del relativo credito nei confronti della/e controparte/i condannata/e;

9) di nominare, quale Rup/Dec (ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 31, co. 1, dell'«*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) dell'affidamento, il **dott. Vincenzo Caputo**, dipendente aziendale, il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto affidamento dell'incarico e la rituale verifica del regolare andamento del conseguente rapporto negoziale con il Professionista designato;

10) di dare mandato al nominato Rup di provvedere ad approvvigionarsi e custodire agli atti la copia completa della Polizza R.C. professionale (ex art. 3, co. 5, lett. "e"), L. 148/2011), in corso di validità, del Professionista incaricato;

11) che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 – l'affidamento potrà essere formalizzato mediante sottoscrizione di copia della presente determina o mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che varranno come "accettazione" e formale conclusione del contratto-disciplinare di affidamento dell'incarico professionale, alle condizioni, anche economiche, sopra riportate, come integrate – nelle sole parti non disciplinate – dalla normativa tecnica di settore afferente l'esecuzione a "regola d'arte" degli incarichi di patrocinio processuale da parte e per mano degli avvocati del libero Foro;

12) che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Rup/Dec (dott. Vincenzo Caputo), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al «*Responsabile dell'Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.



«EcoAmbiente Salerno SpA»
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino